

Prescrizione - di contributi - Interruzione - Atti dell'ente creditore - Idoneità - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019

Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Interruzione - Atti dell'ente creditore - Idoneità - Azione proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro – Esclusione - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019

In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la **interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria** (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall'INPS (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019

[Cod_Civ_art_2943](#), [Cod_Civ_art_2944](#)

interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria